

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4702 di Mercoledì 20 maggio 2020

Regione Lombardia: linee di indirizzo per la riapertura nella fase 2

In relazione all'emergenza COVID-19 la Regione Lombardia ha pubblicato specifiche linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive. Focus su uffici pubblici e privati, professioni della montagna, autoscuole e scuole nautiche.

Milano, 20 Mag ? Abbiamo già presentato in un articolo il documento, elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, "**Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive**", un testo che ha cercato di favorire l'adozione di linee comuni nella lotta al contenimento, nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, del nuovo coronavirus.

Malgrado la presenza di linee guida "comuni" alcune regioni hanno pubblicato loro specifiche linee di indirizzo che differiscono in parte da quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni.

Ci soffermiamo oggi, infatti, sul documento della Regione Lombardia dal titolo "**Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive**" che come si evince dal titolo ha un'impostazione e struttura simile a quella delle linee guida, anche con riferimento agli scopi e principi generali enunciati.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Le linee di indirizzo lombarde e le schede tematiche pubblicate
- Le indicazioni lombarde per il settore degli uffici pubblici e privati
- Le indicazioni lombarde per la montagna, le autoscuole e le scuole nautiche


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0701] ?#>

Le linee di indirizzo lombarde e le schede tematiche pubblicate

Come le linee guida anche queste linee di indirizzo segnalano che le indicazioni operative, "eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore", è opportuno siano **adattate ad ogni singola organizzazione**. E tali procedure/istruzioni operative "possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come

possono **costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi** redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".



Queste le **schede tematiche presenti nelle linee di indirizzo lombarde**:

- "ristorazione
- stabilimenti balneari e spiagge
- strutture ricettive
- servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
- commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)

- uffici aperti al pubblico
- manutenzione del verde
- musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali
- professioni della montagna
- autoscuole e scuole nautiche".

Schede che, rispetto alle linee guida della Conferenza Regioni, non contengono alcuni settori (ad esempio **piscine** e **palestre**, le cui attività in Lombardia non saranno ancora consentite), ma ne contengono anche alcuni nuovi:

- **professioni della montagna**
- **autoscuole e scuole nautiche.**

Le indicazioni lombarde per il settore degli uffici pubblici e privati

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, le indicazioni delle linee di indirizzo che si applicano al settore degli **uffici**, pubblici e privati, degli **studi professionali** e dei **servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico**:

- "Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale"
- "Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria".

Sono poi riportate anche alcune **prescrizioni** (mascherina, distanza interpersonale, igiene mani e/o guanti e misurazione temperatura ai dipendenti) e **raccomandazioni** (misura temperatura clienti e fornitori e utilizzo del questionario relativo all'applicazione AllertaLom).

Le indicazioni lombarde per la montagna, le autoscuole e le scuole nautiche

Concludiamo soffermandoci sulle due schede non presenti nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.

Riguardo alle "**professioni della montagna**" si riportano alcune indicazioni:

- svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti fino a quattro persone esclusi gli accompagnatori,
- lavaggio o disinfezione frequente delle mani,
- divieto di scambio di cibo e bevande,
- divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, piconza, maschera, occhiali),
- uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate,
- disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori,
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.
- prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale dovranno fornire idonea dichiarazione attestante l'assenza di sintomatologie riconducibili ad affezione da COVID-19 (ad es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite)".

Si indica, infine, che le **autoscuole e le scuole nautiche** "possono effettuare esercitazioni di guida e pilotaggio seguendo tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell'istruttore e del discente e la sanificazione del veicolo o dell'unità di navigazione dopo ogni guida/pilotaggio".

Concludiamo segnalando che anche per queste attività sono indicate le prescrizioni e raccomandazioni riportate sopra.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Lombardia, "[Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive](#)" (formato PDF, 440 kB).

Scarica la normativa di riferimento:


[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

[DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 ? Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)

[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it